



SENT. N. 287/20
R.G. N. 170/15
CRON. N.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr. Giovanna Guarino	Presidente
dr. Stefania Basso	Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.01.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 170 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2015

TRA

I.N.P.S., quale successore ex lege dell'I.N.P.D.A.P. (soppresso con DL 201/2011, conv. in legge 214/2011), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via G. Ferraris n.4

Appellante

E

Capasso Filomena e MARSEGLIA Giovanna n.q. eredi di MARSEGLIA Vincenzo, rappresentate e difese dagli avv. Ettore e Alfonso Leperino, presso i quali sono elettivamente domiciliate in Napoli, via G. Ricciardi n.28

NONCHE'

Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Isabella Selvaggi e Luigia Mandes, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via Comunale del Principe n.13/A presso il servizio Affari Legali Asl

Appellati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.11973/2014, emessa il 16/12/2014, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da

CAPASSO Filomena e MARSEGLIA Giovanna n.q. eredi di MARSEGLIA Vincenzo, ha dichiarato il diritto di quest'ultimo al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall'1/8/78 al 12/6/85 e condannato l'Inps al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare, insieme agli accessori, in separata sede.

Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 16/01/2015, ha proposto tempestivo appello L'Inps, sostenendo l'erronea interpretazione della legge regionale n.10/78, nonché della legge n.207/85; ha, in particolare, evidenziato l'Istituto appellante che, prima dell'inquadramento in ruolo del 12/6/85, il Marseglia non era un pubblico dipendente e non aveva alcuna iscrizione previdenziale presso l'Inadel, poi Inpdap, con la conseguenza che lo stesso non poteva far valere l'anzianità pregressa relativa al periodo di lavoro svolto fuori ruolo ai fini del computo del trattamento di fine servizio, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.

Per il periodo suddetto, peraltro coperto da contribuzione Inps, doveva applicarsi la disciplina di cui al rapporto convenzionale, in linea con la ratio sottesa alla legge n.210/85, che aveva consentito, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla previsione del pubblico concorso, l'assunzione in ruolo di persone che avevano già operato nel settore sanitario, come appunto il MARSEGLIA.

Improprio era inoltre il richiamo, da parte del Tribunale, al DPR 1092/1973, in quanto lo stesso si riferiva al trattamento di quiescenza e non di fine servizio; in ogni caso il diritto vantato era prescritto, mentre il primo giudice erroneamente aveva disatteso la relativa eccezione.

L'Inps ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di prime cure.

Ricostituito il contraddittorio, le odierne appellate hanno sostenuto l'infondatezza del gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.

Si è altresì costituita la Asl Napoli 1 Centro che ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'Inps è fondato e, pertanto, va accolto.

In via preliminare, per un corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre precisare che il trattamento corrisposto dall'Inps al Marseglia, ex dipendente della Asl Napoli 1 Centro con profilo di infermiere, cessato dal servizio il 14/04/2013, è l'indennità premio servizio, trattandosi di un dipendente di un Ente locale e non di una Amministrazione dello Stato.

Tale precisazione è importante per comprendere la disciplina applicabile, che è quella prevista dalla legge 152/68, nonché la natura dell'istituto, di cui è stato rivendicato il ricalcolo con l'inclusione del servizio pre-ruolo, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è squisitamente previdenziale (cfr tra le tante sez. un. maggio 2005, n.11329, Cass.2008/24584, 2010/19252, 2011/2850, etc.), a differenza degli altri trattamenti di fine servizio comunque denominati, che hanno natura retributiva con funzione previdenziale (cfr Cass. 8444/2013, 17987/2009, 3708/2009, S.U. 22055/2007).

Ne consegue che tutti i richiami contenuti nella memoria difensiva a trattamenti di fine servizio diversi da quello in oggetto (come l'indennità di cessazione rapporto di cui all'art. 9 del d.l.c.p.s 207/47, a cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale n.208/86 ivi richiamata), nonché il ripetuto riferimento alla natura retributiva del TFS, sulla cui base è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata il computo dell'anzianità pregressa ai fini del ricalcolo rivendicato, non sono pertinenti.

Fatta questa doverosa premessa possono essere esaminati i motivi di censura fatti valere dall'Istituto appellante.

La prima critica investe l'interpretazione della normativa speciale alla stregua della quale il Marseglia ha prestato servizio presso il Policlinico Universitario di Napoli nel periodo dall'1/8/78 al 12/6/85 ed è stato successivamente assunto in ruolo dalla Usl, a cui è subentrata la Asl.

Si tratta in primis della legge regionale Campania del 28/4/78 n.10 che all'art. 1 stabiliva quanto segue: "La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l'Università degli Studi di Napoli la convenzione di cui all' articolo 18 della



Legge 17 agosto 1974, n. 386, per l' espletamento dell' assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari.

Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei Policlinici di n.250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di Collocamento.

Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in Servizio presso i Policlinici universitari.”

L’art. 2 stabiliva poi: “In via transitoria e fino all'approvazione della convenzione suddetta, la Regione si assume l'onere finanziario, a carico del proprio bilancio, per consentire ai Policlinici universitari la immediata utilizzazione di detto personale”.

Alla stregua della citata normativa, quindi, il Marseglia ha lavorato nel settore sanitario in via continuativa nel periodo di causa, circostanza questa incontrovertibile in giudizio, come è pacifico che la convenzione tra la Regione Campania e l’Università, in ordine alla formalizzazione dei rapporti di lavoro, non è mai stata stipulata, sicchè il rapporto di lavoro in questione è rimasto nella titolarità della prima (cfr quanto si legge in proposito nella sentenza di primo grado) fino all’inquadramento in ruolo da parte della Usl (ora Asl) in virtù di quanto previsto dalla legge 20/05/1985 n. 207.

L’art. 3 della predetta legge (che rileva nel caso concreto) intitolato “Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato” stabilisce: “Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in



vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità della erogazione”.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.

Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate”.

Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il beneficio previsto dall'art. 3 l. 20 maggio 1985 n. 207 - a differenza di quanto prevede l'art. 1, della medesima legge - consente l'immissione straordinaria in ruolo come dipendente sanitario di colui che ha intrattenuto un rapporto convenzionale irregolare col S.s.n., in deroga al principio del pubblico concorso, richiesto invece per la generalità degli aspiranti a posti di pubblico impiego, ed il rapporto di lavoro subordinato si costituisce grazie al detto beneficio, per cui il relativo trattamento retributivo, non diversamente da quello previdenziale, non può decorrere se non dalla data in cui l'interessato ha iniziato a lavorare alle dipendenze di un'unità sanitaria locale, atteggiandosi l'inquadramento predetto alla stregua di un vero e proprio provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego, anteriormente al quale è ravvisabile un rapporto convenzionale caratterizzato dallo svolgimento di una prestazione lavorativa retribuita dall'amministrazione nella quale sono sì riscontrabili taluni elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro di tipo subordinato, senza però che tali elementi possano veicolare l'indagine nel senso della sussistenza di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego (cfr in tal senso T.A.R. Lazio Roma,



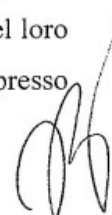
sez. I, 26/04/2006, n. 2931 e Consiglio di Stato, sez. III, 16/01/2015, n. 109, secondo cui "L'inquadramento ex art. 3 della L. 20 maggio 1985, n. 207, si atteggia alla stregua di un vero e proprio provvedimento di costituzione del rapporto di impiego, anteriormente al quale è configurabile unicamente un rapporto convenzionale, la cui esistenza costituisce proprio il presupposto ineludibile di quell'inquadramento).

Va, peraltro, rilevato che proprio l'art. 3 della legge di sanatoria n.207 del 1985 espressamente preclude la possibilità di riconoscimento della anzianità pregressa.

Alla stregua del tenore letterale della normativa fin qui riportata e del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, deve, dunque, ritenersi fondata la prima censura dell'Inps circa l'erronea interpretazione della stessa da parte del Tribunale, che ha ritenuto perfettamente equiparabile, anche sotto il profilo previdenziale, che è quello che rileva nella fattispecie concreta, il periodo pre-ruolo a quello successivo di ruolo, dando rilevanza all'anzianità pregressa ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio percepito dal Marseglia, ossia dell'I.P.S..

Orbene, come giustamente evidenziato dall'Inps, occorre innanzitutto rilevare che il rapporto di lavoro di pubblico impiego si è instaurato soltanto a decorrere dal 12 giugno 1985, secondo le previsioni di legge, mentre il periodo pregresso, pacificamente non di ruolo, ha rappresentato esclusivamente il presupposto per la successiva assunzione alle dipendenze della ex Usl, a nulla rilevando le modalità di espletamento dello stesso e la continuità temporale tra i due rapporti di ruolo e non di ruolo.

La circostanza evidenziata dal Tribunale che la legge regionale n.10 del 1978 avesse previsto l'equiparazione del trattamento economico del personale assunto (come l'odierno appellato) con quello dei paramedici già in servizio presso il Policlinico è del tutto irrilevante ai fini di causa perché, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 1, comma 3, l. reg. Campania 28 aprile 1978 n. 10 che, disponendo l'assunzione da parte dell'Università degli studi di Napoli di infermieri destinati a prestare servizio presso i policlinici universitari, (il cui rapporto di lavoro ha carattere privatistico), ha previsto l'equiparazione del loro trattamento economico a quello del personale paramedico in servizio presso



detti policlinici, va interpretato, in base al fondamentale criterio letterale di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nel senso che esso non si riferisca anche al trattamento previdenziale (cfr Cassazione civile, sez. lav., 25/07/1995, n.8111 resa tra Univ. studi Napoli e Inps).

Va altresì rilevato in base alla pacifica giurisprudenza richiamata dall'Istituto (T.A.R. Campania 21540/2008 1764/2008, C.d.S. 2818/2008) è stata esclusa la sussistenza di un obbligo di iscrizione all'Inadel per il servizio pre-ruolo; la predetta circostanza, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ha una rilevante importanza ai fini in esame, atteso che, come giustamente osservato dall'Istituto, l'iscrizione all'Inadel (poi Inpdap), a cui consegue il versamento contributivo, costituisce il necessario presupposto per ottenere il pagamento dell'IPS.

L'indennità in questione è disciplinata dalla L. 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali). Spetta ai dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex INADEL (a seguito dell'estinzione dell'INPDAP le relative funzioni sono state trasferite all'INPS, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 21, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Si tratta di un istituto distinto da quelli concernenti altre categorie di lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, quali l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato; l'indennità di anzianità, spettante ai dipendenti del c.d. parastato; il trattamento di fine rapporto (TFR), riguardante i lavoratori dipendenti da privati ed esteso ai lavoratori pubblici contrattualizzati.

La citata normativa di riferimento, nell'art. 1 - la cui rubrica è intitolata "Iscrizione personale non di ruolo" - dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza".



L'art. 2 della legge precisa che il diritto si consegue al momento della cessazione dal servizio. Il collegamento tra cessazione dal servizio e conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio è netto e chiaro. Ne deriva che il diritto non si può conseguire quando non vi sia cessazione dal servizio, ma solo una modifica del rapporto che non ne comporti l'estinzione (di qui l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps).

La misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, è determinata dall'art. 4, in un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi in ragione dell'80 per cento per ogni anno di iscrizione all'Istituto.

Le successive previsioni dell'art. 4, nonché gli art. 12 e 14 della medesima legge non incidono su questi principi e non rilevano nella fattispecie concreta; si limitano infatti a prevedere la computabilità di servizi non di ruolo o servizi di ruolo resi prima del 1933, oppure a consentire il riscatto di servizi anteriori all'entrata in vigore della legge, nonché di periodi di studio universitario o equiparato. Si tratta di norme connesse a situazioni peculiari, che non introducono modifiche di rilievo sistematico, nè tanto meno principi diversi rispetto a quello generale fissato nell'art. 2 e che, come detto, non rilevano nella fattispecie concreta, in cui tutto il rapporto di lavoro del Marseglia si è svolto dopo l'entrata in vigore della legge in esame.

Orbene, che all'iscrizione corrisponda il sorgere del diritto è conseguenza ricavabile dall'insieme delle proposizioni normative degli art. 1 e 2, il cui contenuto si è riprodotto in precedenza.

L'art. 4, primo comma, considera, invece, la fattispecie dell'iscrizione come parametro per la liquidazione dell'indennità, sul presupposto che si siano verificate le condizioni per la insorgenza del diritto e, fra tali condizioni, vi è appunto l'iscrizione obbligatoria all'Istituto, con il conseguente versamento contributivo, estesa anche per il personale non di ruolo, ma solo per effetto della legge stessa e per il periodo ad essa successivo (cfr tra le tante Cass. 2004/18839, 2004/18754, 2004/12342, 2003/9684 e 2003/12268).

È, quindi, evidente che il periodo non di ruolo intanto potrà avere incidenza ai fini della liquidazione dell'i.p.s. in quanto sussistano le condizioni previste dal citato art. 1 che sono, come si è visto, l'iscrizione (obbligatoria all'Istituto



previdenziale - Inadel a quell'epoca) - e cioè la denuncia del datore di lavoro al predetto istituto con i versamenti contributivi (iscrizione è sinonimo di contribuzione secondo Cass.8021/96) per effetto dell'adibizione continuativa, per almeno un anno, ad un servizio permanente.

Trattandosi, dunque, della questione della computabilità del periodo non di ruolo, ai fini della liquidazione nell'i.p.s., andava fatta applicazione, come si è detto, dell'art. 1 l. 158/62, procedendo all'accertamento delle condizioni ivi previste per il rilievo previdenziale di tale periodo.

Nel caso di specie, di fronte all'allegazione da parte dell'istituto (disattesa dal giudice di primo grado e riproposta in appello), del fatto impeditivo, relativo alla mancata iscrizione all'ente ed alla mancata contribuzione per il periodo prestato da fuori ruolo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto tale circostanza, pacifica in causa, irrilevante, trascurando in tal modo la normativa di riferimento e la natura previdenziale dell'IPS; contrariamente a tale assunto è proprio il difetto di iscrizione all'Inadel (nel periodo non di ruolo oggetto di controversia è pacifico che il de cuius era iscritto alla diversa gestione Inps), il cui obbligo, nel caso concreto, era stato, peraltro, escluso dal Consiglio di Stato con la sentenza n.4596/05 in considerazione del tipo di rapporto intercorso tra le parti, ad impedire il diritto al ricalcolo riconosciuto dal primo giudice.

Nessuna rilevanza ha poi, come giustamente rilevato dall'appellante, il richiamo agli art. 11 e 12 del DPR 1092/73 (peraltro riferito ai dipendenti statali) in tema di ricongiunzione dei servizi pre-ruolo, che rileva solo ai fini del trattamento di quiescenza e non di fine servizio.

In conclusione, per tutto quanto fin qui rilevato, la sentenza di prime cure deve essere riformata con il conseguente rigetto della domanda di primo grado proposta nei confronti dell'Inps, in accoglimento dell'appello proposto.

La complessità della controversia, fondata sull'interpretazione di norme giuridiche, il diverso esito dei giudizi e l'esistenza di numerosi precedenti di questa stessa Corte di merito di segno contrario, rendono equa l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.



La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di CAPASSO Filomena e MARSEGLIA Giovanna. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli il 17.01.2020

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Stefania Basso

Il Presidente

Dott.ssa Giovanna Guarino

